



# CITTA' DI THIENE

## Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

Prot. 39485

### **BANDO PER IL CONTRIBUTO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2020**

**(APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 849 DEL 27.10.2021)**

E' indetto il bando, di cui alla DGR 24 agosto 2021, n. 1179, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto di locazione, relativo all'anno 2020, per i quali si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2020.

E' ammessa la presentazione di un'unica richiesta di contributo per il sostegno all'affitto per lo stesso nucleo familiare.

#### **1. Requisiti per la partecipazione al bando.**

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che:

- A) sia residente nel Comune di Thiene alla data di presentazione della domanda;
- B) occupava, nell'anno 2020, l'alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 431/98;
- C) presenti un'attestazione ISEE (standard o ordinaria, **NO** Isee corrente) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un valore ISEE non superiore a Euro 20.000,00;
- D) abbia sostenuto i canoni relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E) se cittadino extracomunitario, sia in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, Carta Blu UE, permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
- F) se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non sia destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- G) non abbia riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

#### **2. Esclusione.**

Sono cause di esclusione:

- A. la titolarità, in capo a un componente il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
  - a) su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini Irpef sia superiore a Euro 26.810,16;
  - b) su almeno un alloggio la cui quota complessiva, ottenuta sommando le singole quote di possesso dei componenti il nucleo familiare, sia pari o superiore al 50%;
 In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;
- B. l'aver stipulato il contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C. incidenza del canone annuo sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e ISEefsa superiore a 10.000,00;
- D. incidenza del canone annuo sull'ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune;
- E. canone annuo superiore del 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5C);
- F. superficie netta dell'alloggio superiore del 200% della superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5D);
- G. essere assegnatari, sia al momento della domanda sia nell'anno 2020, di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'Ater, del Comune o di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito della situazione economica familiare;
- H. il canone sostenibile superiore al canone integrato (vedi punto 5A).

### 3. Altri vincoli e limiti.

- A) In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B) La domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2020, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 1 (Requisiti per la partecipazione al Bando);
- C) Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2020 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione;
- D) Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013).

### 4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEefsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l'affitto. La detrazione per l'affitto ammessa varia in funzione dell'affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza del ISR (reddito).

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l'affitto ammessa.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l'ISEE al netto della detrazione per l'affitto, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A) ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B) ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C) ISEfsa. Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto goduta.
- D) ISEefsa = ISEfsa / Scala di equivalenza

## 5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A) Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsa pari a 20.000,00. Il reddito da utilizzare per il calcolo del **canone sostenibile** è rappresentato dall'ISEfsa;
- B) Si calcola il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di Euro 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2020. Il **canone non sostenibile** è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di Euro 3.000,00.
- C) Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune di Thiene, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
  - a) con numero di componenti superiore a 5;
  - b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2020;
  - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE.Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro.
- D) La superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera C sia l'esclusione prevista al punto 2F che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano.
- E) Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato.
- F) L'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEefsa. Fino a un valore di Euro 6.000,00 viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEefsa pari a Euro 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEefsa maggiori.
- G) L'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

## 6. Modalità di erogazione del contributo.

- A) Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti (graduatoria).
- B) Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che

l'importo minimo spettante sia non inferiore a 300 euro come previsto dalla DGR 1179/2021 per rendere significativo il contributo erogato.

- C) Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.
- D) Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2020, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS e altri contributi per l'affitto erogati da Regione e Comune.
- E) Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- F) In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.
- G) I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

## 7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate **dal giorno 2 novembre al giorno 30 novembre 2021 (ore 12.30)**.

## 8. Modalità di presentazione delle domande.

- A) La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata presso i CAF abilitati elencati al punto successivo entro la data di scadenza del bando, anche contestualmente alla presentazione della domanda. Il nucleo familiare della DSU deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda.
- B) Le domande potranno essere presentate in una delle seguenti modalità:

**1)** previa prenotazione ai numeri di telefono sotto indicati, presso i seguenti **Centri di Assistenza Fiscale** incaricati dal Comune di Thiene al ricevimento delle domande:

- a) CAF **ACLI** SRL - VIA ZANELLA, 44 - THIENE, previo appuntamento telefonico al n. 0444/955002 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
- b) CAF **CGIL** NORD EST SRL – VIA VALSUGANA, 54 - THIENE previo appuntamento telefonico al n. 0445/377490 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì.
- c) **CISL** VENETO SERVIZI SRL – VIA GOMBE 18/A – THIENE previo appuntamento telefonico al n. 0445/380695 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì.
- d) **UIL** SERVIZI AI CITTADINI SRL VICENZA - VIA SAN VINCENZO, 16 – THIENE previo appuntamento telefonico al n. 0445/362259

lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18.30;  
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30

**2) autonomamente dal cittadino** tramite Smartphone, tablet o PC accedendo all'indirizzo WEB:

[https://veneto.welfaregov.it/landing\\_pages/fsa21/index.html](https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html)

**3)** le domande possono anche essere recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, **via posta ordinaria al Comune di Thiene – Piazza Ferrarin, 1 o via mail all'indirizzo: [sportellofamiglia@comune.thiene.vi.it](mailto:sportellofamiglia@comune.thiene.vi.it)**.

Il modulo di domanda è disponibile nel sito [www.comune.thiene.vi.it](http://www.comune.thiene.vi.it) e [www.sportellofamigliathiene.it](http://www.sportellofamigliathiene.it). Per eventuali informazioni telefonare all'Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Thiene al n. 0445/804731 – oppure 0445/804732.

- C) L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza tramite posta, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.
- D) In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

## **9. Documentazione.**

- A) Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
- B) Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli indicati al punto 8, possibilmente con i documenti elencati al punto successivo, e con documento di identità in corso di validità, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda.  
In ogni caso la domanda può essere compilata dal richiedente e trasmessa via posta al Comune o all'Ufficio delegato, debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne impediscano l'inserimento. Qualora la domanda, trasmessa via posta (tramite servizio postale o email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando non sarà accolta.
- C) È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
  - a) contratto (contratti) di locazione registrato;
  - b) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel biennio;
  - c) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.
- D) Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la

raccolta delle domande (o pubblicati sul sito del Comune).

## 10. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza,

## 11. Controlli.

- A) L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B) Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

## 12. Privacy.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica che:

- A) I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B) Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C) Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D) Titolare del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco dott. Giovanni Battista Casarotto;
- E) Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autocertificazioni);
- F) In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

## 13. Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Massimo Sterchele – Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Thiene (VI).

## 14. Informazioni e contatti.

Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Thiene – Piazza Ferrarin, 1 – 36016 Thiene (VI) - Tel. 0445/804731 [mail: sportellofamiglia@comune.thiene.vi.it](mailto:sportellofamiglia@comune.thiene.vi.it).

Thiene, 27 ottobre 2021



IL FUNZIONARIO DELEGATO  
*dott.ssa Daniela Rudella*  
documento firmato digitalmente  
(d.lgs. n. 82/2005)